

N. R.G. 2018/15601



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15601/2018 promosso da:

CINZIA NELLA QUALITÀ DI MADRE DEL MINORE EDOARDO TUBBINI CRESCI (C.F. CRSCNZ75D68D612D) con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; MENDICINO IDA (MNDDIA66H49D086U) ; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

ATTORE

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) (C.F. 00420010480) con il patrocinio dell'avv. DORETTI CHIARA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 1 50019 SESTO FIORENTINO presso il difensore avv. DORETTI CHIARA

SOCIETÀ DELLA SALUTE, ZONA FIORENTINA OVEST, GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (C.F. 05517820485) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ISTITUTO COMPRENSIVO ARRIGO DA SETTIMELLO DI CALENZANO (C.F. 94081300488) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

Il Giudice dott. Susanna Zanda,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/01/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che il piano educativo individuale del minore Tubbini Edoardo prevede un numero di ore settimanali pari a 12 per assistenza scolastica;

che la società della Salute Zona nord ovest fiorentina ha ridotto il numero delle ore destinate a questo scopo a 9 ore;

considerato che in comparsa di risposta si indica quale causa di tale violazione del programma PEI le difficoltà di reperire i fondi per assolvere alla tutela dei minori disabili visto l'incremento delle domande e le condizioni dell'appalto con la cooperativa che cura la fornitura esterna del servizio;

considerato che, tuttavia, gli aspetti connessi alla mancanza di fondi sono irrilevanti quando si tratti di attuare leggi nazionali dello Stato finalizzate alla tutela dei disabili e così pure la scelta di attuare il servizio pubblico essenziale attraverso appalti esterni demandati a soggetti privati;

ritenuto che il ricorso fosse originariamente fondato in quanto solamente dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio la parte convenuta ha ripristinato il numero delle ore destinato all'assistenza del minore Tubbini conformemente alle previsioni del PEI personalizzato e che dunque la pronuncia originariamente richiesta è divenuta inutile;



considerato sulle spese che va applicato il principio della soccombenza virtuale e che a tal fine l'atteggiamento collaborativo dei convenuti che in limine litis ha immediatamente ripristinato il diritto essenziale del minore potrà valere non già ai fini alla compensazione totale o parziale delle spese ma ai soli fini di risparmiare ai convenuti la spesa per i compensi delle fasi processuali successive a quella di trattazione;

applicato lo scaglione di riferimento per valore indeterminabile basso e liquidati gli onorari medi al 100% per la fase di studio e introduttiva e al 50% per la fase di trattazione (ex dm 55/2014);

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna i convenuti in solido al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in euro 3627,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Firenze, 8 febbraio 2019

Il Giudice
dott. Susanna Zanda

